

che la petizione dovesse essere portata all'Assemblea, assumerebbe di dare questi previi schiarimenti. Dissi che quest'obbligo appunto farebbe che molti non assumerebbero l'impegno e che così verrebbero forse rigettate petizioni, che non lo sarebbero altrimenti.

*Il rappresentante Errera:* Mi pare che il motivo per cui il rappresentante Avesani, colla minoranza della Commissione, ha prodotto le sue osservazioni, sia quello che, avendo la Commissione il diritto di poter ritirare dal Governo, o da altra autorità, quelle comunicazioni che le occorressero, potrebbe avvenirne che per una petizione che non fosse stata presa in considerazione dall'Assemblea, venissero domandate tutte queste comunicazioni e schiarimenti, e per conseguenza portato imbarazzo al Governo.

Per evitar questo, la minoranza propose un'altra maniera, con cui ovviare a ciò, la quale, non si può negarlo, soffre essa pure obiezioni, e particolarmente, secondo me, che alle petizioni, o conviene dare importanza grande e trattarle come tutte le altre proposte, oppure accordare una minima importanza, cioè dimandare l'ordine del giorno. Sarebbe quindi tolto quello che è detto dal paragrafo 59 che si può domandare sopra le petizioni la semplice trasmissione al Governo, o la trasmissione con raccomandazione.

Nessuna di queste due cose può esser fatta secondo quel metodo, ma soltanto, o riguardare la petizione come una proposta qualunque, o scartarla. Mi pare anche questo obbietto grande. Per torre l'altro obbietto di cui parlai sopra e che, secondo me, è il più importante, prodotto dal rappresentante Avesani, proporrei un'emenda, che forse potrebbe combinare tutte le viste.

Sarebbe questa: che, invece di rimettere le petizioni a quelle Commissioni permanenti che furono elette, vi fosse un Comitato semplicemente per le petizioni. Questo Comitato non avrebbe le mansioni delle Commissioni, di poter andare dal Governo a domandare tutti quegli schiarimenti che volesse, ma solamente dovrebbe fare il rapporto sulle petizioni. Allora sarebbe tolto l'obbietto del rappresentante testè mentovato, e sarebbero tolti anche gli altri inconvenienti, che trovavo nella maniera di regolarsi proposta dall'Avesani.

Oltre ciò, secondo il mio modo di vedere, mi par che sarebbe tolto l'altro obbietto, quello cioè delle petizioni, che riguardano oggetti per cui non ci hanno Commissioni. Allora bisognerebbe che la presidenza esaminasse, alcune petizioni le rimandasse alle Commissioni, altre agli Uffici; questa è sempre cosa che non va troppo bene, perchè si deve avere sempre applicazioni chiare e sicure del Regolamento. Questi Uffici, d'altronde, non sono istituiti per trattar separatamente gli oggetti, ma bensì perchè l'Assemblea sia divisa in tre Uffici, che tutti trattino lo stesso oggetto. Dunque ecco l'emenda che proporrei:

« L'Assemblea elegge un Comitato per le petizioni, composto di 7 individui, al quale devono essere rimesse tutte le petizioni. L'elezione si fa col metodo stesso fissato per le Commissioni permanenti. »

A questo Comitato sarebbero da demandarsi le attribuzioni, che col l'art. 59 venivano date alle Commissioni su questo soggetto; autorizzandolo, ove lo credesse opportuno, a consultare il voto di alcuna delle Com-